



Catania, 13 ottobre 2009

Copia Archivo
u Prof. Auletta
u Seru. Diol
u Rel. Int.
u Dott. Guastella
(Annulla sul
web)
4 copie Presidenza

Prot. 71428/1/3

All.n.1

Racc. a mano n. 431/4

Al Sig. **Presidente**

della Facoltà di Giurisprudenza

SEDE

Università degli Studi di Catania	
Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza	
Titolo <u>7</u>	Classe <u>1</u>
Fascicolo <u>Reg. Doc. Facoltà</u>	
N. <u>1645</u>	<u>19 OTT. 2009</u>

Oggetto: Modifica Regolamento Didattico.

Mi prego comunicare che con provvedimento rettorale del 13 ottobre 2009 n. 10662, che allego in copia, è stato emanato il Regolamento Didattico della Facoltà.

Il Responsabile dell'ufficio

gm

Visto Al web e al cdg
manim diffusionem
29.10.09

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 10662
TTT. I a 3	



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
13 OTT. 2009
Prot. 7416/I/3

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 maggio 1996, ed in particolare l'art. 22, comma 9, e l'art.65 comma 3 e succ. modificazioni;
- Visto il D.M. del 3 novembre 1999, n 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270 recante modifiche al D.M. 509/1999;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DR n. 4502 del 24 aprile 2009;
- Visto il Regolamento della facoltà di Giurisprudenza, emanato con DR n. 6156 del 30 ottobre 2001 e succ. modificazioni;
- Visto il Regolamento didattico della facoltà di Giurisprudenza, emanato con DR n. 4814 del 17 luglio 2006 e succ. modificazioni;
- Vista la deliberazione della facoltà di Giurisprudenza dell'11 dicembre 2008, con la quale è stato modificato il Regolamento didattico di facoltà;
- Visto il parere della Commissione paritetica per la didattica del 22 luglio 2009;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 28 settembre e del 2 ottobre 2009, con la quali sono state approvate le modifiche proposte;

DECRETA

Ai sensi dell' art. 65, comma 3 dello Statuto di questo Ateneo, il regolamento didattico della facoltà di Giurisprudenza modificato è quello allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Università.

Catania, 13 OTT. 2009

Il Rettore
(Prof. A. Recca)

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO DIDATTICO DI FACOLTÀ

INDICE

ART. 1 Titoli conferiti

ART. 2 Ordinamento didattico

ART. 3 Obiettivi formativi

ART. 4 Iscrizione ai Corsi

ART. 5 Attività didattica e frequenza degli studenti

ART. 6 Esami e verifiche

ART. 7 Docenza

ART. 8 Norme generali sulla prova finale

ART. 9 Manifesto degli Studi e Calendario delle attività didattiche

ART. 10 Corsi di Formazione e di Perfezionamento. Master

ART. 11 Diploma di Specializzazione in Professioni Legali

ART. 12 Consiglio di Corso di studi

ART. 13 Guida dello studente

ART. 14 Crediti e obblighi formativi

ART. 15 Diritto di accesso

ART. 16 Corsi di studio seguiti presso Università Straniere

ART. 17 Attività studentesche autogestite

ART. 18 Tutorato

ART. 19 Attività di incentivazione

ART. 20 Trasferimenti, Passaggi e Corsi abbreviati

ART. 21 Norme transitorie e finali

ART. 1

Titoli conferiti

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania conferisce:

- il *Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza*;
- il *Diploma di Laurea in Scienze Giuridiche fino ad esaurimento degli aventi diritto*;
- il *Diploma di Laurea in Operatore Giuridico d'Impresa fino ad esaurimento degli aventi diritto*;
- il *Diploma di Laurea in Operatore Giudiziario fino ad esaurimento degli aventi diritto*;
- il *Diploma di Laurea Specialistica in Giurisprudenza fino ad esaurimento degli aventi diritto*;
- il *Diploma di Laurea Specialistica in Jus civile dell'Europa comune: fondamenti storici e prospettive di integrazione giuridica fino ad esaurimento degli aventi diritto*;
- il *Diploma di Specializzazione in Professioni legali*;
- *Diplomi di Master di I e II livello*

ART. 2

Ordinamento didattico

1. Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di Laurea Magistrale, Laurea, Laurea Specialistica, Diploma di Specializzazione e Corsi di Perfezionamento Scientifico (*Master di I e II livello*) sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato su G.U. n. 2 del 4.1.2000, come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, pubblicato su G.U. n. 266 del 12.11.2004, nel D.M. 4 agosto 2000, pubblicato su G. U. n. 245 del 19.10.2000, nel D. M. 28.11 2000, pubblicato su G. U. n. 17 del 23.1.2001 e nel D.M. 25 novembre 2005, pubblicato su G.U. n. 293 del 7.12.2005 e successive modificazioni.

2. Tutti gli insegnamenti sono di norma impartiti in un corso annuale o semestrale.

3. Nell'organizzare il piano di studi la Facoltà potrà attivare, oltre ai corsi di insegnamento monodisciplinari, corsi integrati.

4. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

ART. 3

Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi sono costituiti dall'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studi è finalizzato. I Regolamenti dei Corsi di studi, in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato su G.U. n. 2 del 4.1.2000, come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, pubblicato su G.U. n. 266 del 12.11.2004, nel D.M. 4 agosto 2000, pubblicato su G. U. n. 245 del 19.10.2000, nel D. M. 28.11 2000, pubblicato su G. U. n. 17 del 23.1.2001 e nel D.M. 25 novembre 2005, pubblicato su G.U. n. 293 del 17.12.2005, su DDMM 16 marzo 2007, pubblicati rispettivamente su G.U. n. 155 del 6 luglio 2007 e G.U. n. 157 del 9 luglio 2007 definiscono l'obiettivo formativo specifico dei Corsi, l'elenco delle attività formative, il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e, ove possibile, i profili professionali di riferimento, l'assegnazione dei crediti formativi, i requisiti di ammissione ai Corsi e le disposizioni relative all'assolvimento del debito formativo, la tipologia delle forme didattiche adottate e le modalità di verifica della preparazione nonché le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Ogni altra disposizione di carattere generale prevista dalle suddette norme e dal Regolamento Didattico di Ateneo è contenuta nel presente regolamento.

ART. 4

Iscrizione ai Corsi

1. I titoli di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale, di Laurea e di Laurea Specialistica nonché ai Master di I e II livello, ai corsi di formazione e di perfezionamento come disciplinato dal Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 3, e ai corsi di specializzazione, sono quelli di previsti dal Regolamento dei Corsi studi. I requisiti di ammissione ai Corsi e le disposizioni relative ad attività formative allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo sono disciplinate dai Regolamenti dei rispettivi Corsi di Studio.

2. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo all'art.24, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso, lo studente di un corso di laurea o laurea magistrale che non intenda seguire il percorso formativo articolato su 60 crediti per anno può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un

numero di crediti per anno non superiore a 40, per una durata complessiva non superiore al doppio della durata legale del corso di studi. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta dello studente, nel rispetto della consequenzialità degli insegnamenti, così come indicato nel Manifesto degli studi del corso di studi prescelto. Lo studente dovrà presentare all'atto dell'iscrizione, l'intero percorso formativo, collocando al I anno una parte degli insegnamenti del I anno; al II anno i rimanenti insegnamenti del I anno e parte degli insegnamenti di II anno; al III anno i rimanenti insegnamenti del II anno e parte degli insegnamenti di III anno e così via. Il percorso formativo può essere modificato dallo studente, su parere favorevole della Commissione didattica e con delibera del Consiglio di Facoltà, all'atto dell'iscrizione all'anno successivo. Il cambiamento di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno o viceversa può essere chiesto **una sola volta** nell'arco del corso di studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di corso.

ART. 5

Attività didattica e frequenza degli studenti

1. Tutti gli insegnamenti impartiti nei Corsi di studi si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Possono altresì essere articolati in più moduli, anche di diversa durata, affidati ad uno solo o a più docenti

2. Le lezioni di norma sono tenute, nei periodi indicati dal calendario accademico, in almeno quattro ore settimanali dislocate in giorni distinti, secondo l'orario approvato dal Preside e pubblicato on line sul sito della Facoltà. Nella predisposizione dell'orario si deve tener conto anche delle esigenze degli studenti, al fine di evitare una frequenza frammentata che ostacoli un'adeguata preparazione degli esami.

3. I seminari e le esercitazioni sono fissati dal docente ufficiale della materia, evitando, ove possibile, che si sovrappongano alle lezioni del medesimo anno di corso, relative alle materie fondamentali.

4. Le sessioni di esame sono tre, divise ognuna in almeno due appelli, ciascuno dei quali distanziato dal successivo di almeno 15 giorni; le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare sovrapposizioni.

Sessione invernale: dal 2 gennaio al 31 maggio;

Sessione estiva: dal 1° giugno al 31 luglio;

Sessione autunnale: dal 1° settembre al 31 dicembre.

5. Il calendario di esami, di regola, è pubblicato almeno due mesi prima della data di inizio delle sessioni.

6. Gli appelli di esami seguiranno la collocazione, di norma, qui elencata:

— 3 appelli ordinari alla fine del primo ciclo di attività formative;

— 3 appelli ordinari alla fine del secondo ciclo di attività formative;

— 2 appelli ordinari di norma fissati non prima del 1° settembre e conclusi non oltre il 10 ottobre successivo;

— 2 appelli riservati agli studenti ripetenti o fuori corso e agli studenti iscritti a tempo parziale, da fissarsi uno nella sessione invernale e uno nella sessione autunnale, equidistanti e dalla fine della precedente sessione e dall'inizio della successiva, e comunque distanziato di almeno 20 giorni dall'appello ordinario più vicino.

7. Il calendario delle prove finali prevede almeno 3 sessioni, coordinate alle tre sessioni d'esame, fissate con delibera del Consiglio di Facoltà.

8. I docenti assolvono i propri impegni didattici in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

ART. 6

Esami e verifiche

1. Tutti gli insegnamenti impartiti nei Corsi di studi si concludono con un esame che può essere svolto in forma scritta, in forma orale o in forma scritta e orale, secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. La verbalizzazione degli esami e della prova in itinere di cui al successivo comma 4 è effettuata per via telematica, sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 19.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Corso di studi.

4. Per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti superiore a dodici è prevista una prova o un colloquio in itinere, da svolgersi nella sessione d'esame compresa tra il I e il II semestre, che dà luogo al conseguimento di un adeguato numero di crediti, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, all'art. 11 comma 6. L'esame finale, a completamento della prova in itinere, deve svolgersi entro l'ultimo appello utile della sessione autunnale dell'anno accademico in cui la suddetta prova è stata sostenuta. Dopo tale data, fermi restando i crediti già acquisiti, e riconosciuti ai fini del passaggio all'anno di corso successivo, il docente potrà procedere alla verifica della preparazione acquisita dallo studente nel corso della prova in itinere al fine di stabilire la sua eventuale obsolescenza in ragione del tempo trascorso e di eventuali modifiche legislative intervenute, in conformità a quanto disposto dall'art.9 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo.

5. La votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, aggiungere al massimo dei voti la lode. Qualora il candidato non consegua il voto minimo, la Commissione verbalizza l'esito "non approvato", senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.

6. Lo studente che consegua l'esito "non approvato" non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato"; in tal caso egli può presentarsi nell'appello successivo.

7. Le prove di verifica del profitto che si risolvono in un riconoscimento di idoneità si terranno, come gli esami a conclusione del Corso. Al relativo giudizio di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente, è possibile aggiungere un'ulteriore valutazione del risultato: Sufficiente, Discreto, Buono o Ottimo.

8. L'acquisizione dei crediti assegnati ad attività formative diverse dagli insegnamenti consiste nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, test etc.) appositamente stabilite dal Consiglio di Corso di studi competente, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascuna attività.

9. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside o dal Presidente di Corso di studi (ove costituito) e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo settore scientifico disciplinare o di uno affine o un cultore della materia. I cultori della materia devono essere in possesso, da almeno tre anni, di Diploma di Laurea Magistrale, di Laurea specialistica o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia, con almeno una pubblicazione o il titolo di Dottore di Ricerca, e sono nominati dal Preside, su delibera del Consiglio di Corso di studi, se costituito, previa richiesta del titolare del Corso. Le Commissioni possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno 2 membri ciascuna, delle quali faccia parte almeno un docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente.

11. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I Presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione, fino alla messa a regime del sistema di verbalizzazione telematica. Successivamente, i Presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di completare, con la firma digitale, la procedura di verbalizzazione telematica di norma entro 48 ore dalla data di chiusura della seduta d'esame. Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto sarà trascritta la notazione: "approvato".

12. Gli studenti hanno la possibilità di ripetere l'esame per migliorarne il voto; detta possibilità può essere esercitata, una sola volta per ciascun esame, entro 1 anno dalla data d'esame previa presentazione di apposita regolare istanza presso la Segreteria Studenti della Facoltà. La nuova valutazione sostituisce la precedente a tutti gli effetti.

ART. 7

Docenza

1. La copertura dei corsi attivati è assicurata, nel rispetto delle leggi vigenti, su delibera del Consiglio di Facoltà e di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 32, da professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati negli ordinamenti didattici nazionali e da professori di

ruolo di settori ritenuti dalla Facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza, da professori di ruolo o da ricercatori. In mancanza, la copertura dell'insegnamento può essere assicurata mediante contratti di diritto privato.

2. Il Consiglio di Facoltà può prevedere, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, l'affidamento ai dottorandi di ricerca - di concerto con il docente tutor - e agli assegnisti di ricerca - di concerto con il Responsabile dell'attività di ricerca - di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale affidamento, per i dottorandi non dà luogo, in ogni caso, a compenso economico né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane; per gli assegnisti, tale affidamento, è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di 60 ore previsto dal Regolamento per la disciplina dei professori a contratto. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dal Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Dipartimento, che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali esso si intende reso favorevolmente.

ART. 8

Norme generali sulla prova finale

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito l'ammontare di crediti universitari previsto dal relativo regolamento di Corso. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside e sono composte da almeno 7 docenti.

2. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto.

3. La disciplina concernente la prova finale dei Corsi di studi è contenuta nei regolamenti di Corso di studi.

ART. 9

Manifesto degli Studi e Calendario delle attività didattiche

1. Il Consiglio di Facoltà, di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno, deve deliberare il Manifesto degli studi e il Calendario delle attività didattiche su proposta della Commissione didattica, conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo agli artt. 15, 10 comma 5 e 11 comma 4.

2. Le attività didattiche relative a ciascun anno accademico possono avere inizio, in base a quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 16, secondo la seguente articolazione:

- 1) attività propedeutiche all'ammissione ai corsi di laurea tra il 1° luglio e il 31 agosto;
- 2) attività di verifica dei requisiti di ammissione tra il 1° settembre e il 30 settembre;
- 3) attività didattiche:
 - primo periodo tra l'11 ottobre e il 10 marzo;
 - secondo periodo tra l'11 marzo e il 31 luglio.

3. Le lezioni sono, di norma, sospese durante i periodi di esami, salvo che durante gli appelli riservati agli studenti ripetenti o fuori corso e agli studenti iscritti a tempo parziale; le lezioni, inoltre, vengono sospese per le vacanze di Natale, di norma dal 21 dicembre al 6 gennaio, nonché per le vacanze di Pasqua, dal giovedì precedente la festività al martedì successivo, per la festa della Santa Patrona e per le festività nazionali.

ART. 10

Corsi di Formazione e di Perfezionamento. Master

1. La Facoltà può proporre l'attivazione di Corsi di formazione e di perfezionamento di cui all'art. 6 della Legge 341/90.

2. la Facoltà può proporre l'attivazione di Master universitari sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo all'art. 14 e dall'apposito Regolamento d'Ateneo.

Nell'organizzazione e nella gestione dei Master è possibile avvalersi del supporto del Centro di Orientamento e Formazione di Ateneo.

3. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale o la Laurea specialistica. I relativi regolamenti didattici possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.

4. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti/anno oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea Magistrale, o la Laurea specialistica o la Laurea. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.

5. I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, per un numero di ore non inferiore a 400. A dette attività si aggiunge, per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

6. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità.

7. La Facoltà può proporre l'attivazione, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, di Corsi di Master interuniversitario di primo e di secondo livello.

8. I Corsi di Master universitario possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

ART. 11

Diploma di Specializzazione in Professioni Legali

Presso la Facoltà di Giurisprudenza è istituita con DR 14/03/2001 la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 537/99 e disciplinata con proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico del 23.10.2000 e dal Consiglio di Amministrazione del 27.10.2000.

ART. 12

Consiglio di Corso di studi

1. Per ciascun Corso di studi è istituito un Consiglio di Corso di Studi, costituito da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso di studi designata dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà, nella misura di 2 per i Corsi di studi fino a 1000 iscritti, 4 per i Corsi di studi fino a 2500 iscritti, 6 per i Corsi di studi fino a 5000 iscritti, 8 per i Corsi di studi con oltre 5000 iscritti, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo designata dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Facoltà nella misura di 1, e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il Corso di studi. Fa parte di diritto con voto consultivo l'addetto della Segreteria Studenti del Corso di studi o un suo delegato.

2. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. I Consigli svolgono i compiti stabiliti dall'art. 4 comma 4 e dall'art. 5 del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza.

3. Inoltre, per quanto concerne i corsi sdoppiati, i Consigli di Corso di studi deliberano i cambi di corso esclusivamente a sorteggio e per i soli studenti disabili per almeno il 66% di invalidità e per gli studenti coniugi tra loro. Le richieste di cambio di corso il cui procedimento si è esaurito con il risultato del sorteggio non sono revocabili da parte degli studenti interessati.

4. Tutti i docenti cui sono affidati insegnamenti anche per supplenza o contratto, possono partecipare ai lavori della Commissione didattica senza diritto di voto.

ART. 13

Guida dello studente

1. Ogni anno viene pubblicata una *Guida dello studente* contenente le informazioni amministrative fondamentali, l'indicazione dei servizi della Facoltà, l'ordinamento amministrativo e le principali notizie riguardanti la didattica, e ogni altra notizia utile. La guida viene distribuita agli studenti gratuitamente e pubblicata on line sul Sito della Facoltà.

2. L'elencazione degli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno accademico, con il programma dettagliato degli insegnamenti, e delle prove in itinere, e l'indicazione dei libri di testo consigliati, l'orario delle lezioni e l'orario di ricevimento dei docenti sono pubblicizzati sul Sito della Facoltà di Giurisprudenza, su pagine apposite dedicate alle attività didattiche della Facoltà.

ART. 14

Crediti e obblighi formativi

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studi per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo, pari a 25 ore di impegno complessivo.

2. La frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. La misura della restante parte dell'impegno complessivo, riservata ad attività didattiche, è proposta dalla Commissione didattica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo all'art.9 comma 4, e deliberata dal Consiglio di Facoltà.

3. Chi ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione al corso di studio con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio di Facoltà, su proposta della commissione didattica, stabilendo, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, quali crediti riconoscere e, conseguentemente, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

4. Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.

5. Nel caso in cui lo studente abbia interrotto gli studi per un periodo superiore a cinque anni, il riconoscimento degli studi svolti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Facoltà. La valutazione non è necessaria nei confronti dello studente in debito del solo esame di Laurea Magistrale, di Laurea Specialistica o di Laurea.

6. Fermo il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del Regolamento Didattico d'Ateneo, la determinazione del numero minimo dei crediti che lo studente deve acquisire per iscriversi all'anno successivo è rimessa al Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione didattica.

ART. 15

Diritto di accesso

1. E' garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà e di altri organi, nei limiti e nelle forme di cui alla L. 241/1990 e successive modifiche.

2. E' istituita un'apposita bacheca ufficiale della Facoltà per l'affissione degli atti ufficiali e di eventuali altri documenti di interesse generale della Facoltà. A tali atti viene data pubblicità anche attraverso il sito della Facoltà.

ART. 16

Corsi di studio seguiti presso Università Straniere

1. Gli studi seguiti all'estero, presso Università straniere, da studenti iscritti ai Corsi di Studi della Facoltà sono disciplinati dal regolamento didattico d'Ateneo. Il Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione didattica, può dettare norme integrative, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti e della attribuzione dei crediti relativi.

ART. 17

Attività studentesche autogestite

1. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà hanno diritto, in conformità al Regolamento Attività Politica e Culturale della Facoltà, di riunirsi in appositi locali, messi a loro disposizione dalla Facoltà, e di organizzare in essi servizi autogestiti a favore degli studenti, per consentire l'integrazione nella vita della Facoltà. Possono essere organizzate iniziative culturali da concordare con gli organi della Facoltà.

ART. 18

Tutorato

1. La Facoltà, anche con il supporto del Centro Orientamento e Formazione, fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti; assicura altresì adeguate forme di tutorato destinate a migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza universitaria, orientando e assistendo l'attività dello studente, anche in relazione al superamento delle prove di profitto e all'inserimento nel mondo del lavoro, secondo le modalità indicate dalla Commissione didattica e approvate dal Consiglio di Facoltà.

ART. 19

Attività di incentivazione

1. La Facoltà, sulla base del Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, può finanziare iniziative volte al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa: In particolare attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, etc.).

ART. 20

Trasferimenti, Passaggi e Corsi abbreviati

1. Gli studenti provenienti dalle medesime Classi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale attivate presso altre Facoltà di Giurisprudenza, possono richiedere il riconoscimento dei crediti in precedenza acquisiti. La quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente, sulla base di quanto disposto dal regolamento didattico d'Ateneo all'art. 9 comma 7.

2. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione didattica, sulla base dei seguenti principi:

- Potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
- Verranno riconosciuti, sempre che la commissione accerti l'omogeneità di contenuto dei programmi, i crediti relativi ad insegnamenti attivati nel Corso in cui si chiede l'iscrizione se corrispondenti al numero di crediti attribuito nel nostro ordinamento. Se il numero di crediti attribuito al relativo insegnamento in altra Università è superiore al credito che nel nostro ordinamento viene assegnato al medesimo, verrà riconosciuto quello previsto dall'ordinamento della Facoltà. Se invece il numero di crediti assegnato all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento è inferiore, la Commissione riconoscerà i crediti acquisiti dallo studente per quell'insegnamento, prevedendo che i crediti mancanti potranno essere acquisiti previo superamento di una prova integrativa concordata con il docente titolare della stessa materia.
- Gli insegnamenti diversi da quelli impartiti nel corso cui si chiede l'iscrizione saranno riconosciuti nei limiti del numero di crediti attribuiti per gli insegnamenti opzionali. Potranno inoltre essere riconosciuti i crediti acquisiti relativi alla conoscenza di una lingua straniera dell'unione Europea e quelli relativi alle conoscenze informatiche per un massimo di crediti che nell'ordinamento didattico viene previsto per tali attività. Sarà infine possibile chiedere il riconoscimento di ulteriori crediti per le attività formative di cui all'art.10, comma 5, lett.d, D.M. 270/04, anche utilizzando crediti relativi ad insegnamenti non riconosciuti sulla base dei suesposti criteri.

3. Gli studenti provenienti da altre Classi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale non attivate dalla Facoltà possono richiedere il riconoscimento dei crediti in precedenza acquisiti. Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione didattica, sulla base dei seguenti principi:

- Potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso già attivati dalla Facoltà.
- Potranno essere riconosciuti i crediti acquisiti relativi alle attività formative a scelta dello studente, anche se aventi crediti attribuiti in numero diverso da quelli previsti dal nostro ordinamento.
- Potranno essere riconosciuti i crediti acquisiti relativi alla conoscenza di una lingua straniera dell'Unione Europea e quelli relativi alle conoscenze informatiche per un massimo di crediti che nell'ordinamento didattico viene previsto per tali attività.
- Potranno essere riconosciuti, i crediti acquisiti relativi ad attività formative di cui all'art.10, comma 5 lett.d, D.M. 270/04, anche utilizzando crediti relativi ad insegnamenti non riconosciuti sulla base dei suesposti criteri.

Con riferimento a trasferimenti tra Classi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale attivati dalla Facoltà di Giurisprudenza, i criteri di riconoscimento degli studi svolti sono stabiliti, su proposta della Commissione Paritetica per la Didattica, con delibera del Consiglio di Facoltà.

ART. 21

Norme transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano ai corsi di laurea della Facoltà istituiti ai sensi del dm 509/99 e attivati a partire dall'a.a. 2001/2002 e con riferimento alla Laurea Magistrale ai corsi istituiti ai sensi del D.M. 270/04 e D.M. del 25 novembre 2005 attivati a partire dall'anno accademico 2006/2007.

2. Tale Regolamento entra in vigore nell'a.a. 2009-2010 e si applica anche agli studenti iscritti ai Corsi di studio di cui al precedente comma, fatto salvo il diritto di optare per la disciplina in vigore precedentemente. Tale opzione potrà essere esercitata presentando domanda, alla Segreteria Studenti, nei termini ordinari delle normali iscrizioni. Tale opzione sarà registrata nella carriera dello studente.

3. Il Consiglio di Facoltà delibera - indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto - le frequenze, i crediti e gli esami che possono essere convalidati, in coerenza con il nuovo percorso formativo al quale si chiede l'iscrizione rispetto agli studi già effettuati.

4. Per il precedente ordinamento vigente fino all'a.a. 1995-96 per il quale era prevista la possibilità di adozione di un piano di studio individuale lo studente può presentare apposito piano di studi, entro il 31 luglio, qualora, ferme restando le 19 discipline fondamentali, voglia modificare la distribuzione delle materie nei singoli anni di corso, scegliendo materie diverse da quelle opzionali attivate dalla Facoltà, purché impartite in altri corsi di laurea dello stesso Ateneo o in Atenei di altre Università della Comunità Europea nel quadro dei Contratti istituzionali stipulati dall'Ateneo.

Quando due insegnamenti sono legati dal vincolo della propedeuticità, è tuttavia possibile che l'insegnamento propedeutico sia impartito - nel medesimo anno accademico - successivamente o contemporaneamente all'altro. Resta comunque fermo il vincolo di propedeuticità in relazione al superamento dell'esame.

5. Il piano di studi individuale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Facoltà, che si pronuncia di norma entro il 30 settembre. Lo studente il cui piano di studi non sia stato approvato può richiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza o dalle apposite commissioni istruttorie.

6. Ove non abbia presentato alcun piano individuale o il suo piano non abbia conseguito l'approvazione, lo studente può sostenere l'esame di una delle materie opzionali attivate dalla Facoltà, seguendo le propedeuticità previste..

7. Fino all'attivazione del Consiglio di Corso di Studi, le relative competenze sono attribuite alla Commissione didattica, al Consiglio di Facoltà e al Preside della Facoltà. Le rappresentanze studentesche e del personale tecnico amministrativo, fino alla designazione delle nuove componenti, saranno quelle già elette in seno al Consiglio di Facoltà.